

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di settembre 2022. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti	3
Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6 - 17 ottobre 2022	3
Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’articolo 3-bis del D.L. n. 50/2022	4
Riscossione - Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022.....	4
Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.....	6
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione – Attuazione dell’articolo 5 della L. n. 130/2022	7



Nautica da diporto - Articolo 1, comma 98, della L. n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 175, L. n. 234/2021. Chiarimenti	7
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 115/2022, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali	11
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.....	12
Riscossione - Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Articolo 5 della L. n. 130/2022	16
Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta acquistato dai cessionari di cui all'articolo 5 del D.L. n. 4/2022.....	17
Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all'articolo 31 del D.L. n. 73/2021	18
Modalità e termini per l'esercizio della facoltà di revoca di cui all'articolo 1, commi 624 e 624-bis, della L. n. 234/2021, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell'affrancamento previsti dall'articolo 110 del D.L. n. 104/2020	19
Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell'IMU di cui all'articolo 22 del D.L. n. 21/2022	21
Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l'acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.....	21



Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti

Con Provvedimento del 2 settembre 2022, n. prot. 340401/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 2 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.

In particolare, con l’esaminato Provvedimento sono stati prorogati i termini entro cui i prestatori di servizi di pagamento autorizzati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione.

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6 - 17 ottobre 2022

Con Decreto 13 settembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti per il periodo 6 - 17 ottobre 2022.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, del Decreto in commento ha previsto che a decorrere dal 6 ottobre 2022 e fino al 17 ottobre 2022:

- a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
 1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
 2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 1 in esame, in dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, non trova applicazione per il periodo dal 6 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022.



Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca, di cui all'articolo 3-bis del D.L. n. 50/2022

Con Risoluzione n. 48/E del 14 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca, di cui all'articolo 3-bis del D.L. n. 50/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 3-bis del D.L. n. 50/2022 ha esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 18 del D.L. n. 21/2022, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca;
- il citato articolo 18, ai commi 2 e 3, stabilisce che il credito d'imposta in parola deve essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro la data del 31 dicembre 2022, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6967”** denominato **“credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Nel campo *“anno di riferimento”* è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato *“AAAA”*.

Riscossione - Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022

Con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli articoli 6 e 7 del D.L. n. 115/2022, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare:

- l'articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
- l'articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- l'articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;
- l'articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- l'articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d'imposta relativo all'esercizio dell'attività agricola e della pesca, di cui all'articolo 18 del D.L. n. 21/2022 alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6968”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”**;
- **“6969”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”**;
- **“6970”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”**;
- **“6971”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”**;

- “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche

Con Provvedimento del 16 settembre 2022, n. prot. 356194/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche (di seguito “*Temporary Framework*”), che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta previsto a favore delle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici di cui all’articolo 22 del D.L. n. 21/2022.

Con il Provvedimento in esame è altresì approvato il modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del “*Temporary Framework*” (di seguito “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.

In particolare, viene previsto che l’Autodichiarazione è inviata, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione – Attuazione dell'articolo 5 della L. n. 130/2022

Con Provvedimento del 16 settembre 2022, n. prot. 356446/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione dell'articolo 5 della L. n. 130/2022, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare, con l'esaminato Provvedimento viene approvato il modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione da presentare secondo le modalità illustrate dal richiamato articolo 5.

La domanda di definizione deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, che voglia definire i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 546/1992.

La domanda può essere presentata all'Agenzia delle Entrate a partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023 per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato.

La presentazione è effettuata tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio di merito.

Il pagamento dell'importo da versare per la definizione deve avvenire in un'unica soluzione, per ciascuna controversia autonoma, senza possibilità di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

La definizione si perfeziona, salvo eventuale diniego, con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Nautica da diporto - Articolo 1, comma 98, della L. n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 175, L. n. 234/2021. Chiarimenti

Con Circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 98, della L. n. 208/2015 (c.d. bonus mezzogiorno o bonus sud o credito d'imposta mezzogiorno), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 175, della L. n. 234/2021, con particolare riguardo alle peculiarità che contraddistinguono il settore della nautica da diporto.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'agevolazione in esame consiste in un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, effettuano l'acquisizione dei

beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Come già chiarito con le Circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, ai fini della fruizione del credito in parola è necessario compilare e inoltrare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (modello CIM17) nella quale è esposta, tra l'altro, la cadenza temporale dell'investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l'agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta.

Nel punto 1.1, l'Agenzia delle Entrate, richiamando testualmente la normativa di riferimento (articolo 1, comma 100, della L. n. 208/2015), precisa che l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Con particolare riguardo al settore dei trasporti, l'Agenzia delle Entrate, nel Documento di prassi in commento, si sofferma ad analizzare la circostanza se la nautica da diporto sia da ricondurre o meno nell'ambito di tale settore.

Preliminarmente nel documento di prassi in esame viene richiamato l'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, che riporta la definizione del "settore trasporti" che comprenderebbe al suo interno le seguenti attività:

- Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività Codice 49.32(Trasporto con taxi), 49.42 (Servizi di trasloco); e 49.5 (Trasporto mediante condotte);
- Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- Trasporto aereo, escluso il Codice 51.22 (Trasporto spaziale).

Tenuto conto che, precisa l'Agenzia delle Entrate, a livello nazionale, la classificazione ATECO 2007 recepisce in linea generale la nomenclatura comunitaria di sopra evidenziata, le attività escluse dal beneficio in esame sarebbero, in linea di principio, quelle riconducibili al settore Trasporti - Sezione H "Trasporto e magazzinaggio".

Con specifico riferimento al settore della nautica da diporto, l'Amministrazione finanziaria, richiamando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 171/2005 (c.d. Codice nautica da diporto), chiarisce che la navigazione da diporto è quella esercitata, per fini esclusivamente lusinghiere o anche



commerciali. e che l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando, tra l'altro, è oggetto di contratti di locazione e di noleggio.

Con l'ulteriore precisazione che il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate richiama la Circolare del 6 agosto 2015, n. 15036 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolata "Attività di noleggio da diporto - attività di trasporto passeggeri - elementi distintivi - attività di controllo e sanzionatoria", con cui è stato precisato che oggetto del contratto di noleggio di unità da diporto è essenzialmente l'unità stessa, che viene messa a disposizione del noleggiatore con un'eventuale serie di servizi accessori collegati allo scopo turistico-ricreativo della navigazione.

In questo caso è il noleggiatore stesso che decide l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il noleggiante sulla durata del noleggio.

Pertanto, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, in linea di principio, possono fruire del credito di imposta mezzogiorno in relazione agli investimenti effettuati, dal momento che il comparto di appartenenza non è assimilabile a quello relativo al settore dei trasporti.

Nel punto 2.1 della Circolare esaminata viene precisato che anche l'acquisizione delle unità da diporto, utilizzate per l'attività di noleggio, al pari degli altri investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, deve essere parte integrante di un progetto di investimento finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente oppure alla diversificazione della produzione.

Pertanto, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, devono considerarsi in linea di principio escluse dall'agevolazione esaminata le ipotesi in cui l'acquisto delle imbarcazioni da diporto (ovvero di altri beni agevolabili) avvenga con finalità di mera sostituzione della flotta già esistente, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva esistente.

Nel successivo punto 2.2 viene chiarito che le imbarcazioni in possesso del requisito della strumentalità e della novità devono costituire parte integrante di un'organizzazione d'impresa che rappresenti un punto di riferimento per l'attività di noleggio per nautica da diporto "radicata" in uno dei territori ammissibili al beneficio.

In assenza di elementi strutturali, ad ogni modo, l'esistenza di un'organizzazione (ancorché minimale) può desumersi anche da altri elementi o indizi dell'attività svolta "a terra" che, allo stesso modo, consentano di individuare il riferimento territoriale dell'attività, quali, ad esempio, il rimessaggio, l'allestimento, il rifornimento di carburanti, i diritti di ormeggio ovvero l'insieme di contatti e rapporti che, nel loro complesso, costituiscono l'attività.



Al riguardo il Documento di prassi esaminato chiarisce, altresì, che non assume rilievo la circostanza che la navigazione avvenga al di fuori dei territori agevolabili, purché sia possibile riscontrare un vincolo di connessione tra l'imbarcazione e la struttura produttiva radicata nel territorio agevolato, come, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che ha effettuato l'investimento continui a sopportare, tra l'altro, i rischi connessi all'utilizzo del bene.

Il punto 2.3 della Circolare in commento, con riferimento all'individuazione dei beni agevolabili, evidenzia che, in forza dell'articolo 1, comma 98, della L. n. 208/2015, i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta.

Restano, dunque, esclusi dall'ambito oggettivo del credito d'imposta i cd. «beni merce» o i beni utilizzati promiscuamente tra i soci del soggetto economico che effettua l'investimento (o coloro che presentano con i medesimi soci legami commerciali o personali, come ad esempio i familiari) e coloro che noleggiano le imbarcazioni a titolo di diportisti.

Riguardo all'individuazione dei beni agevolabili, l'Agenzia delle Entrate ricorda che per la loro classificazione in Bilancio già la Circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008, relativa all'analogo credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279 della L. n. 206/2006, ha riportato le indicazioni contenute nell'OIC 16, facendo riferimento alla nozione di "impianti e macchinari", e "attrezzature industriali e commerciali" (voci BII.2 e B.II.3 nello schema di stato patrimoniale).

Nell'ambito della normativa agevolativa in esame, invece, rileva l'Amministrazione finanziaria, con specifico riferimento al settore della nautica, sono state evidenziate distorsioni generate dall'applicazione rigida dell'OIC 16 laddove le imbarcazioni, sebbene strumentali, non sono classificate nelle specifiche voci previste.

Pertanto è stato chiesto un parere all' Organismo italiano di contabilità che ha rappresentato che:

- la circostanza che il suddetto Principio Contabile OIC 16 non abbia riportato tra gli esempi di impianti e macchinari o di attrezzature le imbarcazioni o altri veicoli con destinazione aziendale di autonoma produzione del reddito, attraverso il loro noleggio, non esclude che, ricorrendone le condizioni, gli amministratori possano includere detti beni nella voce BII 2 o BII 3;
- l'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile prevede che devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le imbarcazioni da diporto, dunque, conclude l'Agenzia delle Entrate, anche nell'ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle predette voci BII2 e BII3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni da

diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d'imposta mezzogiorno.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 115/2022, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

L'articolo 1, comma 1, della Legge 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2022, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Il comma 2 dell'articolo 1 della L. n. 142/2022 sancisce che la presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 22 settembre 2022.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella *tax newsletter* del mese di agosto.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 6)

La Legge n. 142/2022 ha apportato modificazioni all'articolo 6 del D.L. n. 115/2022.

La norma richiamata riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento (in precedenza il riferimento era all'incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento) rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (articolo 33-ter)

Con la Legge di conversione in esame, nel D.L. n. 115/2022 è stato inserito l'articolo 33-ter che, all'articolo 14 del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022, ha aggiunto, dopo il comma 1-bis, i commi 1-bis.1 e 1-bis.2.

In particolare, il nuovo comma 1-bis.1 integra l'articolo 121, comma 6 del D.L. n. 34/2020, stabilendo che, nell'ipotesi di cessione dei crediti ai sensi del predetto articolo 121, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari del credito è limitata all'ipotesi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

La novellata norma trova applicazione esclusivamente con riguardo ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui agli articoli 119 e 121, comma 1-ter del citato D.L. n. 34/2020.

Il nuovo comma 1-bis.2 dispone che per i crediti di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che coincida con il fornitore e che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. n. 385/1993, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Con Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022, sono state introdotte ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 1)

L'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 144/2022 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento di quello relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

L'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 144/2022 in esame riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai sensi dell'esaminato comma 2 è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

L'articolo 1, comma 3, dell'esaminato Decreto Legge riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 144/2022 riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del D.L. n. 17/2022, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il successivo comma 5 dispone che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio

cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Ai sensi del successivo comma 6 dell'articolo 1 del D.L. n. 144/2022 in esame, i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro la data del 31 marzo 2023; agli stessi non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, e di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000.

I crediti di imposta in parola non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 7 dell'esaminata disposizione normativa prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del D.L. n. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Il comma 8 dell'articolo 1 del D.L.n. 144/2022 in commento stabilisce che, entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione dell'anzidetta comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (articolo 2)

L'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 144/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività,



un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 2 in esame, il contributo in parola è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Come stabilito dal successivo comma 3, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro la data del 31 marzo 2023; allo stesso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, e di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000.

Il credito di imposta in parola non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 dell'esaminata disposizione normativa prevede che il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del D.L. n. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Il comma 5 dell'articolo 2 del D.L. n. 144/2022 in commento stabilisce che, entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione dell'anzidetta comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (articolo 4)

L'articolo 4 del D.L. n. 144/2022 ha previsto che, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:

- a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
 1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
 2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 4 in esame, in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, non trova applicazione per il periodo dal 18 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022.

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (articolo 38)

L'articolo 38, comma 1, del D.L. n. 144/2022 ha apportato modifiche all'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 146/2021, prorogando al 31 ottobre 2022 (prima era fissato al 30 settembre 2022) il termine di invio all'Agenzia delle Entrate della richiesta di riversamento spontaneo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013.

Entrata in vigore (articolo 44)

L'articolo 44, comma 1, del D.L. n. 144/2022 stabilisce che l'esaminato Decreto Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 24 settembre 2022.

Riscossione - Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Articolo 5 della L. n. 130/2022

Con Risoluzione n. 50/E del 23 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alle condizioni indicate dall'articolo 5 della L. n. 130/2022.



Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il con il su esaminato Provvedimento del 16 settembre 2022, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della citata L. n. 130/2022, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi tributari in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.

Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello F24 delle suddette somme, sono istituiti i codici tributo, analiticamente riportati in una tabella contenuta nella Risoluzione esaminata, da esporre nella sezione “*Erario*” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”.

Nel Documento di prassi in commento è stato precisato che il campo “*codice ufficio*” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio.

Inoltre, il campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.

Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui all’articolo 5 del D.L. n. 4/2022

Con Risoluzione n. 51/E del 23 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui all’articolo 5 del D.L. n. 4/2022.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l’articolo 5 del D.L. n. 4/2022 ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del D.L. n. 34/2020, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- il predetto articolo 28 prevede inoltre, al comma 5-*bis*, che bell’ipotesi di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone;
- con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253466 del 30 giugno 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola;



- con la risoluzione 37/E dell'11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo "6978" per consentire ai beneficiari originari l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui trattasi;
- nel punto 4 del citato Provvedimento sono state disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione del credito.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **"7741"** denominato **"CESSIONE CREDITO - Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4"**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all'articolo 31 del D.L. n. 73/2021

Con Risoluzione n. 52/E del 23 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all'articolo 31 del D.L. n. 73/2021.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 73/2021 ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030;
- il medesimo articolo 31, al comma 4, stabilisce che il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- **"6981"** denominato **"credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73"**.



In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca di cui all’articolo 1, commi 624 e 624-bis, della L. n. 234/2021, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 del D.L. n. 104/2020

Con Provvedimento del 29 settembre 2022, n. prot. 370046/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per l’esercizio della facoltà di revoca di cui all’articolo 1, commi 624 e 624-bis, della L. n. 234/2021, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 del D.L. n. 104/2020.

L’articolo 2 del Provvedimento in esame definisce l’ambito soggettivo della revoca, che può essere esercitata dai soggetti che, indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive, abbiano comunque perfezionato l’opzione per i regimi di cui al citato articolo 110 alla data di pubblicazione del presente Provvedimento.

Il successivo articolo 3 specifica innanzitutto che è possibile scegliere di revocare uno o più dei regimi di cui al richiamato articolo 110.

La revoca può essere esercitata nell’ambito di operazioni di fusione di cui all’articolo 172 del TUIR dalla società risultante dalla fusione o incorporante nonché, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa e, in caso di scissione totale, dalla società beneficiaria.

Nel caso di operazioni di conferimento d’azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, la revoca in parola è esercitata esclusivamente dal dante causa delle stesse.

Ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento in commento, la revoca del regime della rivalutazione e del regime del riallineamento hanno ad oggetto le singole attività i cui valori sono stati rivalutati o riallineati ai sensi dell’articolo 110 del D.L. n. 104/2020.

La revoca deve essere, altresì, esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato delle singole attività di cui al comma 1 per il quale è stata esercitata la relativa opzione.

Il successivo articolo 5 stabilisce che la revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento rendono fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e l’adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto.

Di conseguenza, le singole attività assumono, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze nonché ai fini della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, il costo fiscalmente



riconosciuto che avevano anteriormente all'adesione al regime della rivalutazione e al regime del riallineamento.

Ai sensi del comma 3 dell'esaminato articolo 5, in relazione al periodo d'imposta in cui esercita la revoca, il soggetto interessato deve effettuare, nella dichiarazione integrativa di cui al successivo articolo 7, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le apposite variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati sui valori attribuiti alle singole attività in sede di rivalutazione o di riallineamento, in relazione ai quali la revoca è esercitata.

L'articolo 6 del Provvedimento in commento esamina gli effetti della revoca del regime dell'affrancamento, prevedendo al comma 2 che tale revoca comporta che l'importo del saldo attivo di rivalutazione o dell'apposita riserva designata a fronte del riallineamento ritorni ad essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 della L. n. 342/2000.

Il successivo articolo 7 detta delle disposizioni procedurali comuni alla facoltà di revoca dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell'affrancamento previsti dall'articolo 110 del D.L. n. 104/2020.

In particolare, viene precisato che detta revoca deve essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'esaminato Provvedimento attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta in relazione al quale l'opzione per i regimi di cui all'articolo 110 è stata esercitata.

Nella predetta dichiarazione i soggetti interessati chiedono, per l'intero, alternativamente il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dell'imposta sostitutiva pagata e non più dovuta per effetto della revoca esercitata.

L'articolo 8, comma 1, riconosce la facoltà di revoca del regime della rivalutazione anche ai soggetti di cui all'articolo 2 che, alla data di pubblicazione del presente Provvedimento, abbiano perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 8, gli anzidetti soggetti che, con la dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 7, revocano il regime della rivalutazione, possono aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 6-bis del D.L. n. 23/2020 nel medesimo esercizio.

Infine, l'articolo 9 stabilisce che l'esaminato Provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione, ovvero dal 29 settembre 2022.



Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell'IMU di cui all'articolo 22 del D.L. n. 21/2022

Con Risoluzione n. 53/E del 30 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell'IMU di cui all'articolo 22 del D.L. n. 21/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 22 del D.L. n. 21/2022 prevede a favore delle imprese turistico-ricettive un contributo, sotto forma di credito d'imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160/2019;
- con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 356194 del 16 settembre 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del *Temporary Framework*, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta in parola.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6982” denominato “Credito d'imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell'IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato “AAAA”.

Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l'acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022

Con Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri



effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l'acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 144/2022, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l'acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 marzo 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6983”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”**;
- **“6984”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”**;
- **“6985”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”**;
- **“6986”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”**;
- **“6987”** denominato **“credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”**.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Nel campo *“anno di riferimento”* è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato *“AAAA”*.

